



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Federico Grillo Pasquarelli

PRESIDENTE

Giuliana Melandri

CONSIGLIERA rel.

Caterina Baisi

CONSIGLIERA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. **66/2026** R.G.L. promossa da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Capurso, Lilia Bonicioli e Christian Lo Scalzo dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in forza di procura generale alle liti allegata al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

BORSATTI CECILIA, c.f. BRSCCL79L51A475H, rappresentata e difesa dall'avv.to Iside Storace, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello

APPELLATA

Oggetto: Prestazione assistenziale - altre ipotesi

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da note di trattazione scritta

tempestivamente depositate entro il termine del 02/07/2026.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Genova, Cecilia Borsatti ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 230/2021 sull'assegno unico e universale per i figli a carico, per il caso in cui entrambi i genitori svolgano attività lavorativa; maggiorazione che l'INPS aveva riconosciuto al proprio nucleo familiare sino a settembre 2022, quando venne revocata a causa dell'allontanamento giudiziale del padre dei minori.

Secondo la ricorrente, tale revoca doveva ritenersi illegittima, in quanto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione, occorreva che i lavoratori lavorassero entrambi, a prescindere dal fatto che uno di essi non facesse parte del nucleo familiare; ha chiesto quindi la condanna dell'Istituto al pagamento delle somme spettanti a tale titolo dalla revoca in avanti.

Si è costituito in giudizio l'INPS contestando la fondatezza della domanda e sostenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 230/2021 spettava esclusivamente ai nuclei familiari composti da due genitori entrambi lavoratori, restando esclusi i nuclei monogenitoriali, ancorché l'altro genitore fosse titolare di reddito da lavoro.

Con sentenza n. 437/2024 il Tribunale di Genova ha accolto la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente alla maggiorazione di cui all'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 230/2021 e condannando l'INPS a corrisponderle la stessa dalla revoca al 29 febbraio 2024.

Il primo giudice ha ritenuto che il dato letterale della disposizione collegasse il beneficio alla sola circostanza che entrambi i genitori

fossero titolari di reddito da lavoro, senza richiedere, quale ulteriore presupposto per l'erogazione, la loro appartenenza al medesimo nucleo familiare, reputando altresì irragionevole una lettura che escludesse dal beneficio i nuclei familiari monogenitoriali caratterizzati da maggiore fragilità economica e sociale, quale quello in esame in cui il padre era stato allontanato dal nucleo originario con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Avverso tale decisione propone appello l'INPS, deducendo l'erronea interpretazione dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 230/2021; l'appellante sostiene che la maggiorazione in esame costituisce una misura aggiuntiva volta ad incentivare l'occupazione di entrambi i genitori all'interno del medesimo nucleo familiare, in coerenza con la legge delega n. 46/2021 e con la ratio di sostegno al secondo percettore di reddito.

Richiama inoltre la disciplina ISEE e il successivo intervento normativo introdotto dall'art. 22 del D.L. n. 48/2023 in favore dei nuclei vedovili, ritenendo quest'ultima disciplina confermativa della volontà del legislatore di escludere dall'ambito applicativo della maggiorazione i nuclei monogenitoriali, salva l'eccezione di cui sopra. Chiede quindi, in riforma della sentenza, la reiezione della domanda proposta dalla ricorrente.

Cecilia Borsatti si difende chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 07/07/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La maggiorazione oggetto di causa si inserisce nell'ambito della più

ampia disciplina introdotta dal legislatore (legge delega n. 46/2021) per sostenere le famiglie, favorendo la natalità, la genitorialità e l'occupazione lavorativa di entrambi i genitori.

È stato infatti istituito dall'art. 1 del D.Lgs. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico a favore dei nuclei familiari con figli a carico, la cui entità in termini monetari è collegata alla condizione economica del nucleo stesso, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, all'art. 3, stabilisce che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU); documento che contiene le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali necessarie per calcolare l'ISEE.

La tesi della madre lavoratrice recepita dal primo giudice - secondo cui il comma 8 dell'art. 4 del d.lgs. 230/2021 non contempla, tra i requisiti necessari per ottenere la maggiorazione dell'assegno che entrambi i genitori lavoratori debbano far parte del medesimo nucleo familiare - non pare condivisibile, dovendosi ricondurre tale maggiorazione nel contesto in cui la provvidenza assistenziale è stata introdotta.

Come sopra evidenziato, l'assegno unico universale è una provvidenza assistenziale a sostegno del nucleo familiare con figli a carico; pur non essendo il beneficio subordinato al possesso di un ISEE inferiore ad una determinata soglia reddituale, quest'ultima soglia incide sull'importo sia dell'assegno stesso che della sua

eventuale maggiorazione.

Lo scopo della norma che prevede la maggiorazione dell'assegno è evidentemente quella di agevolare il nucleo familiare composto da genitori entrambi lavoratori, per compensare, almeno in parte, i maggiori oneri organizzativi ed economici tipicamente associati alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e per promuovere la conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa; il tutto in coerenza con lo spirito della legge delega n. 46/2021, che all'art. 1, comma 2, lettera (b) ha precisato che *“l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (...), tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare”*.

La maggiorazione oggetto di causa si inserisce dunque in questo contesto, avendo il legislatore attribuito un aumento dell'assegno a favore dei nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultano titolari di reddito da lavoro, proprio per valorizzare e sostenere la difficile situazione delle famiglie caratterizzate dalla partecipazione di entrambi i genitori all'attività lavorativa, con evidenti problematiche di organizzazione del lavoro e dell'accudimento dei figli.

Vi sono dunque argomenti sistematici forti per ritenere che la maggiorazione per entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro sia stata concepita dal legislatore a favore del nucleo in cui i genitori lavoratori siano componenti dello stesso e partecipino, con i loro redditi, al mantenimento della famiglia.

Lo stesso comma 8 dell'art. 4 del D.Lgs. 230/2021, pur non contenendo espressamente l'inciso relativo alla necessità che i genitori lavoratori facciano parte del medesimo nucleo familiare, si inserisce

nell'ambito della disciplina che individua i criteri per la determinazione dell'assegno, prevedendo specifici e tassativi casi in cui il nucleo ha diritto ad una maggiorazione. Esso testualmente recita: *“Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.”*

Il fatto che la norma in esame non abbia ribadito che i genitori debbano far parte dello stesso nucleo familiare non significa che tale requisito non sia necessario per il riconoscimento della maggiorazione, posto che il legislatore ha condizionato non solo l'assegno ma anche la maggiorazione stessa (e la sua quantificazione) alla sussistenza di un ISEE entro una determinata soglia; ISEE che va determinato in base ai redditi di cui sono titolari i componenti del nucleo familiare.

Ad accogliere la tesi recepita dal Tribunale, si arriverebbe alla illogica conseguenza per cui un nucleo monogenitoriale potrebbe ottenere la maggiorazione dell'assegno sol per il fatto che l'altro genitore dei figli minori separato dal nucleo svolga attività lavorativa senza che i suoi redditi da lavoro siano computabili ai fini dell'ISEE di quel nucleo (non facendone parte) e quindi ai fini della entità dell'assegno stesso e della sua maggiorazione. Trattasi di una situazione certamente non voluta dal legislatore, che ha inteso riconoscere l'assegno e la relativa maggiorazione nell'entità prevista in base alla situazione economica

del nucleo familiare composto da entrambi i genitori lavoratori.

L'unico caso previsto dalla legge in cui un nucleo monogenitoriale può ottenere la maggiorazione dell'assegno è quello recentemente introdotto dall'art. 22 del d. l. 4 maggio 2023, n. 48, in vigore dal 1° giugno 2023, che ha inserito al comma 8 la seguente ulteriore disposizione finale: *“la maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno”*.

Conseguentemente, il nucleo familiare composto dall'odierna appellata e dai suoi figli non ha diritto di accedere alla maggiorazione prevista dal comma 8 dell'art. 4 del d. lgs. n. 230 del 2021, in quanto riservata in via esclusiva al nucleo familiare con due genitori entrambi lavoratori, ovvero, in misura temporalmente limitata, al nucleo monogenitoriale vedovile.

Si ribadisce infatti che, nel riconoscere la maggiorazione dell'assegno nel caso in cui entrambi i genitori lavorano, il legislatore ha inteso favorire le famiglie in cui entrambi i genitori, con il loro lavoro, contribuiscono economicamente al mantenimento del nucleo per supportare un'organizzazione familiare più complessa per la cura dei figli proprio a causa dell'impegno lavorativo di entrambi. In questa prospettiva, la maggiorazione non premia il mero fatto che il minore abbia due genitori lavoratori, ma la situazione economico-sociale di una famiglia nella quale entrambi i genitori partecipano al mercato del lavoro, con le problematiche sopra evidenziate.

In conclusione, la Corte ritiene che la maggiorazione prevista dal comma 8 dell'art. 4 cit. spetta al nucleo familiare composto da

entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro; ed infatti, essendo la finalità della disposizione quella di sostenere il nucleo nel quale entrambi i genitori concorrono al mantenimento della famiglia con il loro lavoro, è necessario che entrambi facciano parte dello stesso nucleo e che il loro reddito da lavoro contribuisca ai fabbisogni della famiglia, partecipando alla formazione della situazione economica rilevante ai fini ISEE; situazione che – a sua volta – assume rilevanza ai fini dell'entità dell'assegno e delle sue maggiorazioni.

Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, la domanda della sig.ra Borsatti dev'essere respinta.

Stante la novità della questione di soluzione non univoca e la presenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, le spese sostenute dalle parti in entrambi i gradi vanno integralmente compensate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello, respinge il ricorso della Sig.ra Borsatti.

Compensa integralmente tra le parti le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 07/07/2026

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Giuliana Melandri

IL PRESIDENTE

Federico Grillo Pasquarelli